

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

28/03/2019, n. 614

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato da:

Direttore amministrativo

Direttore sanitario

Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. George Louis Del Re

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 27.4.2016, N. 2016/679/UE RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 27.4.2016, N. 2016/679/UE
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (RPD) CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2019**

Il Dirigente incaricato dell'U.O.C. Affari Generali, responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche Regolamento europeo) *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo, per il titolare o il responsabile del trattamento, di designare il RPD *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”* (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* (art. 37, paragrafo 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (considerando n. 97 del GDPR);

CONSIDERATO quanto segue in merito alle attività programmate per l'adeguamento del sistema gestionale aziendale della privacy alle nuove disposizioni contenute nel citato Regolamento europeo e nel D.Lgs. 30.56.2013, n. 196, come modificato e integrato con D.Lgs. 10.8.2018, n. 101;

- con deliberazione n. 828 del 23.5.2018, prendendo atto del progetto *“Supporto per l'adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto”* presentato da Arsenal.IT, è stata decisa l'adesione al predetto progetto e approvata la relativa convenzione con termine di scadenza stabilito al 31.12.2019;
- con la medesima deliberazione la dott.ssa Canella Cristina è stata nominata referente aziendale per la privacy;
- con deliberazione n. 829 del 23.5.2018, in attuazione dell'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento europeo, l'avv. Piergiovanni Cervato – dello Studio Legale Cervato Law & Business, con sede in Padova, via Niccolò Tommaseo n. 78/C – è stato nominato Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, secondo l'atto di designazione allegato al provvedimento e al decreto commissariale di Azienda Zero n. 157 del 26.4.2018;

RICHIAMATA la nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 22.5.2018 (ns. prot. n. 94617 del 23.5.2019), inviata a tutte le Aziende sanitarie del Veneto, con la quale dopo aver

esaminato approfonditamente il progetto tecnico di *“Supporto e adeguamento del GDPR e attività del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Unico per tutte le Aziende sanitarie del Veneto”*, presentato da Arsenal.IT, con la quale è stata – tra l’altro – evidenziata:

- la delicatezza del settore della privacy e la particolare rischiosità dei trattamenti che la caratterizzano, accentuata dal crescente utilizzo di nuove tecnologie e dal rilievo che assume, nel contesto delle attività di cura, l’utilizzo dei dati personali anche per finalità ulteriori (quali, ad esempio, quelle connesse alla ricerca scientifica);
- la necessità di un’attenta riflessione circa l’opportunità di concentrare in un unico soggetto per tutte le aziende sanitarie le funzioni del RPD, tenuto conto dell’apporto qualificato e congruo che tale figura deve poter garantire per la gestione delle attività di ciascun Titolare del trattamento dei dati;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6023 del 20.3.2019 (ns. prot. n. 54697 del 20.3.2019) con la quale Azienda Zero – prendendo atto del parere del Garante sopra riportato – ha ritenuto opportuno aderire alle indicazioni formulate dal medesimo e, conseguentemente, porre termine alle modalità operative di cui al citato decreto commissariale n. 157/2018 e alla relativa convenzione tra Azienda Zero e Arsenal.IT dalla quale sono originate le singole convenzioni tra quest’ultimo e le aziende sanitarie, da considerarsi caducate alla data del 31 marzo 2019;

RICHIAMATA inoltre la nota prot. n. 93 del 21.3.2019 (ns. prot. n. 55952 del 22.3.2019) con la quale il consorzio Arsenal.IT – preso atto della comunicazione prot. n. 6023/2019 di Azienda Zero – invita le aziende sanitarie ad adottare tempestivamente le misure necessarie al fine di garantire la continuità operativa delle funzioni del RPD;

OSSERVATO quanto segue relativamente alla nomina in oggetto:

a) Nomina obbligatoria

In base all’art. 37, paragrafo 1, del Regolamento europeo la nomina del RPD è obbligatoria, tra l’altro, quando il trattamento di dati personali è svolto da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l’eccezione delle autorità giudiziarie nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Il RPD viene nominato per tutti i trattamenti effettuati dal Titolare del trattamento (Azienda ULSS).

b) Trattamenti di dati che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala

L’attività principale dell’Azienda consiste nell’erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura, che comportano necessariamente il trattamento di dati personali nel rispetto della sicurezza ed in modo efficace.

D’altro lato, tali trattamenti avvengono su larga scala avuto riguardo a:

- il numero di soggetti interessati dal trattamento (corrispondenti, in media, all’intera popolazione della provincia di Treviso a cui si devono aggiungere gli utenti rilevati dal flusso della c.d. mobilità sanitaria attiva);
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
- la durata, ovvero la persistenza, dell’attività di trattamento (illimitata, in via generale, per la documentazione clinica);
- la portata geografica dell’attività di trattamento.

Inoltre il monitoraggio sui trattamenti di dati deve essere regolare – intendendosi ricorrente o ripetuto ad intervalli periodici – e sistematico ossia svolto nell’ambito di un sistema predefinito.

c) Conoscenze e competenze del RPD

In base all'art. 37, paragrafo 5, del Regolamento europeo il RPD *“è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39”*.

Circa le qualità professionali, sono pertinenti al riguardo la conoscenza da parte del RPD della normativa e delle prassi nazionali in materia di protezione dei dati e un'approfondita conoscenza del Regolamento europeo. È utile altresì la conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa del Titolare del trattamento, nonché una buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte con l'utilizzo di strumenti cartacei e informatizzati per le esigenze di sicurezza e protezione dei dati.

Circa la capacità di assolvere i propri compiti, il RPD dovrà svolgere un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Azienda e contribuire a dare attuazione ad elementi essenziali del regolamento europeo quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati in tutte le fasi di processo, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

d) Compiti del RPD

L'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo affida al RPD, fra gli altri il compito di sorvegliare l'osservanza del citato Regolamento a tal fine assistendo il Titolare del trattamento nel controllo del rispetto a livello interno della normativa in materia.

Fanno parte di questi compiti di controllo svolti dal RPD:

- la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
- l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;
- l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di Titolare o responsabile del trattamento.

In base all'articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e), del Regolamento europeo il RPD deve *“cooperare con l'autorità di controllo”* e *“fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione”*. Questi compiti attengono evidentemente al ruolo di “facilitatore” attribuito al RPD, che funge da punto di contatto per facilitare l'accesso, da parte dell'autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti attribuiti nonché ai fini dell'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi.

Inoltre il RPD deve considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo (art. 39, paragrafo 2, del Regolamento europeo).

Si tratta di una disposizione di portata generale in base alla quale si chiede al RPD di definire un ordine di priorità nell'attività svolta e di concentrarsi sulle questioni che presentino maggiori rischi in termini di protezione dei dati.

Sarà poi cura del RPD realizzare l'inventario dei trattamenti e tenere un registro di tali trattamenti sulla base delle informazioni fornite dai vari uffici o unità che trattano dati personali (articolo 30,

paragrafi 1 e 2).

Tale registro va considerato uno degli strumenti che consentono al RPD di adempiere agli obblighi di sorveglianza del rispetto del regolamento, informazione e consulenza nei riguardi del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

CONSTATATO che ai sensi dell'art. 37, paragrafo 6, del Regolamento europeo il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”*;

VALUTATO il curriculum formativo e professionale della dott.ssa Canella Cristina, agli atti dell'Ufficio proponente, per l'affidamento dell'incarico in oggetto e tenuto conto, tra l'altro, che la stessa:

- ha acquisito le conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati mediante il conseguimento del master di specializzazione per i responsabili della protezione dei dati personali;
- ha acquisito le capacità di assolvere i compiti del RPD mediante una pluriennale esperienza aziendale nella gestione delle attività e degli adempimenti sulla protezione dei dati personali con riguardo alle diverse articolazioni dei servizi;

RITENUTO opportuno, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse aziendali disponibili in relazione alla complessità (amministrativa e organizzativa) delle tematiche e degli adempimenti operativi nei settori della privacy, del fascicolo sanitario elettronico, del dossier sanitario e della relativa formazione continua del personale affidare al RPD, oltre ai compiti specifici ascritti al ruolo, anche le attività così riassunte a titolo non esclusivo:

- a) interventi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali nell'ambito del piano annuale di formazione del personale, finalizzati alla conoscenza delle norme, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni ai dati stessi.

Per l'annualità corrente sono già state programmate diciotto edizioni del corso *“La privacy e il regolamento europeo 2016/679. Come cambia il trattamento dei dati alla luce dei nuovi principi europei”* con una partecipazione di circa sessanta dipendenti per ciascuna edizione.

- b) interventi di formazione e aggiornamento in materia di fascicolo sanitario elettronico regionale e dossier sanitario elettronico con riguardo agli aspetti interferenti sulla tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Trattandosi di trattamenti di dati ulteriori e facoltativi rispetto al trattamento effettuato dal personale sanitario con le informazioni acquisite in occasione della cura del singolo evento clinico per il quale l'interessato si rivolge alla struttura sanitaria, prima di porre in essere trattamenti riferiti al FSE ed al DSE deve essere garantito il principio di autodeterminazione dell'interessato mediante la predisposizione di idonea ed adeguata informativa e con l'acquisizione di un consenso espresso e specifico, anche per gli eventi clinici pregressi, garantendo i relativi diritti di revoca e oscuramento dei dati, nonché il rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Per l'annualità corrente sono già state programmate le attività formative per oltre duecento operatori dei servizi di front-end finalizzati alla corretta gestione delle attività relative all'informativa e all'acquisizione del consenso.

- c) interventi per la gestione dell'Amministrazione Trasparente nel rispetto del bilanciamento con il diritto alla protezione e riservatezza dei dati personali.

RITENUTO in ragione della complessità delle funzioni attribuite al RPD e delle complessive attività assegnate alla dott.ssa Canella come sopra indicate di attribuire un'adeguata indennità di funzione ai sensi del CCNL 22.5.2018 del Comparto Sanità;

SI PROPONE sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa istruttoria di procedere alla nomina della dott.ssa Canella Cristina quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), secondo l'Atto di nomina che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, con decorrenza dal 1° aprile 2019 e all'assunzione delle ulteriori determinazioni di cui al dispositivo;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di nominare la dott.ssa Canella Cristina quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, secondo l'Atto di nomina che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, con decorrenza dal 1° aprile 2019;
- 2) di affidare al Responsabile della Protezione dei Dati personali, oltre alle funzioni proprie del ruolo, le ulteriori attività riportate in premessa;
- 3) di dare atto che gli effetti della deliberazione n. 828 del 23.5.2018 relativi alla convenzione con il consorzio Arsenal.IT cesseranno il prossimo 31 marzo 2019;
- 4) di dare atto che gli effetti della deliberazione n. 829 del 23.5.2018 relativamente alla nomina dell'avv. Cervato Piergiorgio quale Responsabile della Protezione dei Dati personali cesseranno il prossimo 31 marzo 2019;
- 5) di confermare il sistema gestionale aziendale della privacy come delineato nel Regolamento concernente la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 1820 del 25.10.2018;

- 6) di rideterminare in €. 12.000,00 l'indennità di funzione attribuita alla dott.ssa Canella Cristina con decorrenza dal 1° aprile 2019;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla data di adozione.

Deliberazione 28/03/2019, n. 614

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Il Direttore amministrativo | n.ro certificato: 2585B80B2A04F471 | Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella |
| Il Direttore sanitario | n.ro certificato: 4799F7C552482996 | Firmatario: Dott. Marco Cadamuro Morgante |
| Il Direttore dei servizi socio-sanitari | n.ro certificato: 2BE30B12538782EB | Firmatario: Dott. George Louis Del Re |

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 01/04/2019 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2019

Treviso, 28/03/2019 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

U.O.C. Affari Generali

ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD), AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

§§§

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, Codice Fiscale e Partita IVA 03084880263, con sede in Treviso via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, rappresentata nel presente atto dal dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso, il 2 marzo 1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) – di seguito GDPR –*, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo, per il titolare o il responsabile del trattamento, di designare il RPD *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”* (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* (art. 37, paragrafo 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (considerando n. 97 del GDPR);

CONSIDERATO CHE

- l'Azienda è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

DESIGNA E NOMINA

la dr.ssa Cristina Canella, dipendente dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza e secondo il Regolamento di funzionamento in corso di emissione, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;

L'Azienda si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate:
 - uffici interni per il supporto al RPD;
 - risorse strumentali e personali necessarie per il pieno assolvimento dei compiti in materia di protezione dei dati personali secondo le misure di carattere organizzativo e gestionale all'uopo stabilite a livello;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella *intranet* dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito *internet* istituzionale.

Treviso,

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Benazzi

Il Responsabile della Protezione Dati
dr.ssa Cristina Canella